



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

\*\*\*\*\*

**D. LGS. 3/2/1993 N 29 ART. 59 COMMA 4° .**  
**REGOLAMENTO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL**  
**PERSONALE NON DIRIGENTE E PER IL FUNZIONAMENTO DEL**  
**RELATIVO UFFICIO**

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 04/05/1998 con deliberazione N.37 approvata dal CO.RE.CO. di Palermo con Dec. N. 4743 Prot.N.4563 nella seduta del 18/06/98.

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal 13/09/1998 al 27/09/1998.

Entrato in vigore il 28/09/1998.



**Il Segretario Generale**  
**(Stivala Dott.ssa Vincenza)**



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

D.LGS. 3/2/1993 N.29 ART.59 COMMA 4°. REGOLAMENTO PER  
I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE  
E PER IL FUNZIONAMENTO DEL RELATIVO UFFICIO.

\*\*\*\*\*

## ART. 1

Il presente regolamento disciplina la procedura per l'applicazione delle sanzioni disciplinari al personale dipendente non dirigente ed il funzionamento del relativo ufficio previsto dall'art.59 comma 4° del D.Lgs.n.29/93.

I rapporti disciplinari si attuano nel rispetto della procedura di cui all'art.24 e successivi del C.C.N.L. del 6/7/1995 per il personale del comparto "Regioni-Autonomie Locali" e dei successivi contratti vigenti nel tempo, nonché di quanto contenuto nel presente regolamento.

## ART. 2

Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri d'ufficio, danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, da dottare con gradualità:

- a) - rimprovero verbale;
- b) - rimprovero scritto (censura);
- c) - multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
- d) - sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- e) - licenziamento con preavviso;
- f) - licenziamento senza preavviso.



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

- 2 -

## ART. 3

Salvo il caso del rimprovero verbale, non può essere adottato alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre venti giorni da quando il soggetto competente è venuto a conoscenza del fatto e senza averlo sentito a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore, ovvero, di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente quindici giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi quindici giorni.

## ART. 4

La comminazione delle sanzioni, del rimprovero verbale e del rimprovero scritto (censura), appartiene alla competenza del Dirigente - Capo Settore, in cui presta attività il dipendente interessato.

## ART. 5

La comminazione delle seguenti sanzioni:

- multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

appartiene alla competenza dell'Ufficio di Disciplina di cui al successivo articolo 8.



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

- 3 -

## ART. 6

Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di competenza, del Dirigente - Capo Settore, quest'ultimo segnala, entro dieci giorni, all'Ufficio di Disciplina, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del relativo procedimento.

## ART. 7

Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore, è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.

## ART. 8

L'Ufficio di Disciplina, di seguito denominato per brevità "Ufficio", è un'organo collegiale così composto:

- dal Segretario Generale;
- dal Vice Segretario Generale;
- dal Funzionario responsabile del Servizio personale, anche con funzioni di Segretario;

In caso di assenza o di impedimento, i predetti saranno sostituiti da personale, di pari qualifica funzionale, individuato fra quelli con maggiore anzianità di servizio.

Le funzioni di Coordinatore saranno svolte dal Segretario Generale.

L'Ufficio funziona, pena l'invalidità delle determinazioni assunte, con la presenza di tutti i membri che lo compongono, all'uopo convocati dal Coordinatore.



# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

- 4 -

## ART. 9

L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle sopra indicate, in conformità al codice disciplinare di cui all'art.25 del C.C.N.L. del 6/7/1995 e successive eventuali modifiche ed integrazioni. Quando il medesimo Ufficio ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento, dandone comunicazione all'interessato.

## ART. 10

Il Coordinatore dirige i lavori dell'Ufficio sottoponendo, separatamente, a decisione le questioni pregiudiziali, quelle incidentali la cui decisione sia stata differita, quelle di fatto e di diritto riguardanti le infrazioni contestate e quindi, se occorre, quelle sull'applicazione delle sanzioni.

## ART. 11

Su ciascuna questione, ivi compresa la proposta di archiviazione per mancanza di responsabilità disciplinare, l'Ufficio decide a maggioranza dei componenti. Qualora non si raggiunga una maggioranza sulla sanzione da comminare, si applica quella più favorevole al dipendente.

## ART. 12

L'Ufficio adotta la decisione con provvedimento formale, il quale, in caso di comminazione della sanzione disciplinare, deve espressamente contenere l'indicazione della facoltà per il dipendente di impugnare la decisione innanzi al Collegio Arbitrale del Comune entro venti giorni dall'applicazione della sanzione.



# COMUNE DI NICOSIA

## PROVINCIA DI ENNA

- 5 -

### ART. 13

All'atto della contestazione dell'addebito disciplinare, al dipendente dovrà essere reso noto che, con il suo consenso, la sanzione applicabile può essere ridotta. Contemporaneamente lo stesso deve essere avvertito che, in tal caso, gli sarà preclusa la possibilità di impugnare la decisione dinanzi al Collegio Arbitrale, il tutto ai sensi dell'art.59 del citato D.Lgs. n.29/93.

### ART. 14

La decisione dell'Ufficio, unitamente agli atti del relativo procedimento, sarà trasmessa, a cura del Segretario, all'Ufficio Personale del Comune, il quale curerà l'inserimento della stessa nel relativo fascicolo personale e la notifica, in via riservata, al dipendente interessato ed al Dirigente che ha promosso il provvedimento disciplinare.

### ART. 15

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

L'applicazione di una sanzione disciplinare non solleva il dipendente da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

### ART. 16

Per quant'altro non previsto nel presente regolamento, si fa espressamente rinvio alle prescrizioni in materia contenute nell'art.59 del D.Lgs n.29/93, nei CC.CC.NN.LL. vigenti per il personale del comparto "Regioni-Autonomie Locali" e, in quanto applicabile, alle norme del Codice Civile e alla L.n.300/70 (Statuto dei Lavoratori).